



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Sent. N. 856/12
R.G. N. 9852/11
Rep N. 552/12
Oggetto Pagoni / somma

CRN. 4333/12

IL GIUDICE DI PACE

DR. Adelma Caccialupi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta sotto il n° 2852 del Registro Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2011

tra

[REDACTED] in persona
del legale rappresentante [REDACTED] elettivamente domiciliato in
Grosseto , Via Roma n. 36 presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che lo
rappresenta e difende giusta procura margine dell'atto di citazione .

ATTORE

E

[REDACTED] S.P.A. in persona del dott. [REDACTED] in
qualità di pcuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con atto
notarile , rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente
dall' a [REDACTED] ed
elettivamente domiciliata in Grosseto , Via Vegni n. 3 presso lo studio
dell'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

OGGETTO : Pagamento somma per risarcimento danni .



CONCLUSIONI : COME IN ATTI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] qualità di legale rappresentante della Società [redacted] e conveniva in giudizio innanzi all'intestato Giudice di Pace la [redacted] per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danni patiti a causa di inadempimento contrattuale della convenuta . Asseriva che in data 25/06/09 , senza alcun preavviso , la Telecom sospendeva la funzionalità della linea telefonica ,obbligando l'attore a contattare il call center Telecom per delucidazioni . Veniva risposto che mancava il pagamento di due fatture ,una del 3/08 e l'altra del 4/09 . Asseriva di aver pagato nei tempi una fattura , per l'altra, pervenuta dopo la richiesta di invio, era stata pagata immediatamente .

L'attore affermava che la linea telefoni era rimasta inattiva per oltre due mesi , cagionando un grave danno alla società non potendo ricevere le telefonate di prenotazione per i tavoli o per le pizze da asporto .oltre al danno patrimoniale è stato procurato un danno di immagine , in quanto i clienti che telefonavano non ricevevano risposta , e potevano immaginare che la pizzeria fosse chiusa o che fosse cessata l'attività . Dopo vari solleciti senza risposta , l'attore aveva invitato la Telecom per il tentativo di mediazione, senza risultato.

Si costituiva la convenuta , contestando la richiesta del danno patrimoniale e tutto quanto asserito dall'attore .



all'udienza del 29/03/12 venivano escussi i testi ammessi e all'udienza del 05/12 la causa veniva trattenuta in decisione , previa discussione e precisazione delle conclusioni .

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è parzialmente fondata e dovrà essere parzialmente accolta .La convenuta ha contestato la dinamiche dei fatti come illustrate nell'atto di citazione , e la richiesta di risarcimento per i danni subiti .

La documentazione depositata dall'attore e le testimonianze forniscono la prova del ritardo con cui la ██████████ ha riattivato la linea telefonica : la Telecom ha fornito prova che il ritardo non è stato di oltre due mesi , ma di circa un mese e mezzo; infatti il pagamento di una fattura , scaduta il 13/07/09 è stata pagata il 21/07/09 e , quindi i termini di sospensione partono dopo questa data . Inoltre la ██████████ ha fornito prova del pagamento in ritardo di altra fattura ; precisa che l'attore non ha comunicato il versamento tardivo , come previsto dalle condizioni generali di abbonamento , se avesse provveduto i tempi del disservizio sarebbero stati inferiori .

In merito ai danni patrimoniali subiti il confronto degli incassi dei mesi di metà luglio e agosto 2009 , periodo durante il quale il telefono non era funzionante con gli incassi del 2010 non forniscono prova univoca del danno patito; confrontando i dati anche con l'anno 2008 si rileva che gli introiti del 2008 sono inferiori al 2009 , come quelli del 2009 sono inferiori al 2010 . I fattori possono essere diversi . Per primo fattore va considerato che l'attività è iniziata nel 2008 e quindi la clientela è aumentata dovuta



conoscenza della pizzeria e , quindi ,all'aumento della clientela . E
questo è stato rilevato confrontando i tre anni di attività .Un altro
elemento fondamentale è il tempo ,come lo è la concorrenza se aumenta
l'offerta di nuovi locali .

Ma' comunque , provata la sospensione della linea telefonica e ,
sicuramente ciò ha diminuito la clientela che non avuto risposte
telefoniche .

Verrà accolta la domanda di rimborso dei danni patrimoniali relativi al
mancato funzionamento del telefono per un periodo di tempo inferiore e
per una somma inferiore , attese le motivazioni sopra illustrate , ritenuta
congrua e valutata equitativamente in Euro 2.500,00 .

Le spese di giudizio verranno poste a carico della convenuta , ridotte del
30% , per le ragioni illustrate .

La convenuta dovrà rimborsare le spese di mediazione sostenute
dall'attore , non avendo accolto la proposta di mediazione .

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE

Definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa ,
disattesa ogni diversa istanza , così provvede :

- Accoglie parzialmente la domanda dell'attore per il risarcimento
danni patrimoniali ;
- Condanna la convenuta a pagare a favore dell'attore la somma di
Euro 2.000,00 a titolo risarcimento danni patrimoniali ;



- Condanna la convenuta in persona del Presidente pro tempore al pagamento delle spese processuali a favore di Giustarini Sandro ,già ridotte del 30% nella misura di Euro 1200,00 per onorari, oltre Euro 71,00 per spese , Iva e Cap come per legge .

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di mediazione che liquida interamente in Euro 48,00 .

Grosseto , 6/07/12

IL GIUDICE DI PACE

(Caccialupi Adelma)

TRIBUNALE DI PACE DI GROSSETO
Depositate in Cancelleria
Grosseto 9.7.2012
Il Cancelliere